

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E INTERNET

Articolo 1

Finalità

- I. L'Università di Verona adotta il presente Regolamento *(ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice e da quanto previsto dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali* contenente misure per la corretta fruizione della posta elettronica di Ateneo, della rete e dei servizi intranet ed internet dei soggetti autorizzati nel proseguo identificati col termine di "fruitori" o "utenti".
- II. L'Università di Verona fa parte dell'infrastruttura di rete telematica nazionale denominata GARR – la rete italiana dell'Università e della Ricerca Scientifica, di cui utilizza i servizi di collegamento e di interoperabilità che permettono di accedere alla rete Internet. L'uso della rete è pertanto subordinato anche alle norme dettate dagli organi di governo del GARR. Le norme relative all'uso della rete GARR fanno pertanto parte integrante del presente Disciplinare.

Articolo 2

Misure di tipo organizzativo

- I. Tenuto conto delle norme a tutela dei diritti dei fruitori si dispone quindi che:
 - a. qualora previsto dallo status e dal tipo di rapporto con l'Ateneo, ai fruitori è accordato l'accesso alle reti Internet e Intranet nonché ai servizi ivi offerti con particolare riferimento alla posta elettronica di Ateneo. Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative vigenti, l'accesso alle reti e alla posta elettronica di Ateneo vengono monitorate e registrate in file denominati di "Log".
 - b. Nel file di Log vengono registrate le informazioni e i dati relativi al traffico telematico in ottemperanza al D.Lgs. 109 del 30 Maggio 2008, di attuazione della Direttiva Europea 2006/24/CE, per i tempi ivi stabiliti e salve successive modifiche in materia. Tali informazioni sono raccolte minimizzando l'uso di dati identificativi, anche differenziati a seconda del servizio monitorato, secondo il principio di necessità, il principio di correttezza, il principio di pertinenza e non eccedenza. A tal proposito, con circolari periodiche, si provvederà a tenere informati tutti i fruitori dell'Ateneo sull'evoluzione normativa e tecnologica attinente alla materia regolata nel presente regolamento.

Articolo 3

Misure rispetto alla navigazione Internet e Intranet

- I. Tutti gli apparati connessi alla rete di Ateneo (Intranet) in particolare devono essere conformi alle prescrizioni sulla sicurezza dei dati e dei sistemi secondo quanto disposto dalla normativa vigente, dal Documento Programmatico sulla Sicurezza e dai Regolamenti e policy di Ateneo;
- II. In relazione alla navigazione:
 - a. L'uso delle risorse dell'Ateneo deve essere effettuato in accordo alla finalità dell'Ente. Nel caso in cui si riscontrassero violazioni saranno prese tutte le misure necessarie per individuare, isolare ed escludere dalla rete il dispositivo.
 - b. L'Ateneo, anche al fine di ottenere un'equa suddivisione della banda Internet a disposizione tra gli utenti, può adottare particolari configurazioni di sistemi e di filtri che prevengano operazioni ritenute pericolose e/o dannose, potendo prevedere anche condizioni di utilizzo a seconda della tipologia del servizio e/o dello status del fruitore; l'aggiornamento periodico delle misure avviene con la revisione delle modalità operative descritte nelle "Norme di Attuazione del Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica e internet".
 - c. Le risorse di rete sono strumento per il perseguimento delle finalità di Ateneo e non è consentito l'utilizzo per scopi privati se non per un periodo limitato nel tempo (ad esempio, per effettuare adempimenti on line nei confronti di pubbliche amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici, ovvero per tenere rapporti con istituti bancari e assicurativi) e comunque moderato nell'impegno delle risorse disponibili ed in ogni caso nel rispetto delle regole che disciplinano i rapporti con l'Ateneo in conformità con il diverso status dei fruitori di cui al presente Regolamento e in conformità delle "Norme di Attuazione del Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica e internet".

Articolo 4

Misure rispetto all'utilizzo della posta elettronica

- I. Tutti gli indirizzi, appartenenti al dominio **univr.it** in ragione della rilevanza esteriore attribuita all'indirizzo di posta elettronica, sono espressione dell'Università di Verona e della sua struttura organizzativa, pertanto è autorizzato un uso istituzionale. L'eventuale uso personale, comunque limitato, è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento. Per garantire la natura istituzionale dell'indirizzo è compito di ciascun fruitore inserire in coda ad ogni messaggio spedito la seguente comunicazione anche in lingua inglese: *Le informazioni trasmesse sono intese soltanto per la*

persona o l'ente cui sono indirizzate e possono avere contenuto confidenziale e/o riservato. La visione, la trasmissione, la diffusione o altro uso delle informazioni di cui sopra è proibita a chiunque ad esclusione del legittimo destinatario. Se avete ricevuto queste informazioni per errore, siete pregati di contattare il mittente e cancellare il materiale ricevuto.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

- II. L'Ateneo al fine di garantire l'attività ordinaria del servizio di posta elettronica, può trattare legittimamente in quanto necessario per la funzionalità del sistema, i dati delle caselle di posta elettronica nel rispetto delle norme, del diritto di riservatezza dell'utente e di terzi. Tali modalità sono disposte dal Dirigente della Direzione competente e di tale attività è redatta apposita annotazione.
- III. L'Ateneo mette a disposizione di ciascun fruitore del servizio di posta elettronica apposite funzionalità di sistema, di agevole utilizzo, che consentono di inviare automaticamente, in caso di assenze (ad esempio per ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di risposta contenenti le "coordinate" (anche elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. È necessario avvalersi di tali modalità, prevenendo così l'eventuale ricorso da parte di terzi alla consultazione delle caselle di posta elettronica assegnate individualmente. In caso di eventuali assenze non programmate (ad esempio per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura descritta il Responsabile del trattamento dei dati della struttura di appartenenza o afferenza del fruitore può disporre legittimamente, in casi di necessità ed urgenza, mediante personale appositamente incaricato (ad esempio gli amministratori dei sistemi, o della Direzione competente in materia oppure un fiduciario della persona assente, all'uopo da quest'ultima incaricata formalmente), l'attivazione di un analogo accorgimento. Di tale attività è redatto apposito verbale e informato l'interessato alla prima occasione utile.
- IV. Oltre a quanto regolamentato dal comma precedente, in previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, l'interessato può formalmente delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi e a inoltrare al Titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. In assenza della nomina di un fiduciario, da effettuarsi entro tempi adeguati per l'espletamento della richiesta avanzata da parte del Titolare, con la presenza del Responsabile ai sensi della privacy del fruitore, di personale appositamente incaricato (ad esempio gli amministratori dei sistemi o della Direzione competente in materia) e di una rappresentanza sindacale dei lavoratori, il Titolare o persona da lui delegata, può legittimamente verificare il contenuto dei messaggi al fine da estrarre le informazioni ritenute

rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. A cura del Titolare del trattamento, di tale attività è redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile.

- V. A richiesta del Responsabile della privacy delle strutture organizzative interessate, e' prevista l'attivazione di caselle istituzionali di posta elettronica condivise tra più lavoratori/fruitori. Le caselle istituzionali verranno condivise da membri delle strutture organizzative (unità / gruppo operativo, aree, direzioni, centri di responsabilità) della pianta organica di Ateneo oppure da incaricati allo svolgimento di servizi interni o esterni gestiti dalle stesse. Per queste caselle istituzionali verranno adottate regole di composizione degli indirizzi di posta elettronica, omogenee per tutto l'Ateneo, tali da identificare immediatamente le strutture organizzative o i servizi a cui sono assegnate.

Articolo 5

Misure rispetto ai controlli

- I. In presenza di situazioni dannose o di pericolo per le funzionalità della rete di Ateneo segnalate da strumentazioni, controlli da parte degli operatori o da enti esterni legittimamente preposti, il Dirigente della Direzione competente può adottare misure che consentano il superamento delle citate situazioni.
- II. In caso di segnalazione, possono essere disposti da parte del Titolare o, nei casi di urgenza, dal Dirigente della Direzione competente, tramite strumentazioni automatiche o azioni manuali, controlli sull'utilizzo delle risorse posta elettronica, intranet e Internet.
- III. Nell'adottare le predette misure e nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici è comunque garantito il rispetto del principio di necessità e di minimizzazione dell'utilizzo dei dati dell'interessato, evitando l'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali dei fruitori, come pure su eventuali soggetti esterni che ricevano o inviino comunicazioni elettroniche di natura personale o privata.
- IV. In caso di abusi singoli o reiterati vengono di norma inoltrati, a cura del Titolare, preventivi avvisi collettivi o individuali e disposti controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni. L'avviso può riguardare il rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e contenere l'invito ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite.

Articolo 6

Memorizzazione dei file di Log

- I. I sistemi che memorizzano i file di Log sono programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente (attraverso procedure di sovra registrazione come, ad esempio, la cosiddetta "*rotazione dei log file*") i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia imposta da vigenti norme, regolamenti o policy.
- II. Per quanto riguarda il trattamento dei dati di Log:
 - a. i dati di Log raccolti, dopo un periodo di trenta giorni, sono conservati in forma crittografata. Le chiavi di crittografia e decrittografia sono mantenute dal Titolare e dal Dirigente della Direzione competente;
 - b. la conservazione di dati di Log, sia crittografati che non, avviene per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive, di sicurezza e di controllo e per quanto dispone la normativa in materia;
 - c. il trattamento dei dati di log avviene in due modalità diverse:

- i. per quanto concerne i dati di log raccolti e non ancora memorizzati in modalità crittografata, il trattamento viene effettuato dal Dirigente della Direzione competente, dal personale dell'Area che sovrintende le reti e dell'Area che sovrintende i sistemi della Direzione competente che, in forza del presente Regolamento, sono da considerarsi incaricati a trattare i dati di log nelle modalità strettamente necessarie nell'ambito dell'espletamento delle azioni ordinarie e quotidiane di mantenimento della rete e delle risorse, oltre che nell'ambito del trattamento previsto dal loro status individuale di amministratore di sistema;
- ii. ogni trattamento riferibile a dati di log già memorizzati in forma crittografata deve avvenire solamente a seguito di istanza presentata dagli organi competenti di pubblica sicurezza o dal Titolare;

Articolo 7

Individuazione dei soggetti del trattamento

- I. I fruitori e gli interessati, per esercitare i diritti previsti dagli Artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, possono rivolgersi al Titolare del trattamento nonché ai Responsabili.
- II. Ciascun fruitore se intende avvalersi della nomina di un fiduciario (di cui al precedente Art. 4) deve comunicare il nominativo ai Responsabili del trattamento di cui all'articolo 29 del Codice Privacy già individuati dall'Università di Verona. Il personale delle Aree che sovrintendono le reti e i sistemi dell'Ateneo, in forza del presente Regolamento, sono da considerarsi incaricati a trattare i dati di log nelle modalità strettamente necessarie nell'ambito dell'espletamento delle azioni ordinarie e quotidiane di mantenimento della rete e delle risorse, oltre che nell'ambito del trattamento previsto dal loro status individuale di amministratore di sistema.
I Responsabili del trattamento di cui sopra in caso di contemporanea assenza di fruitori e fiduciari possono agire presso gli amministratori di sistema, o presso il personale delle Aree che sovrintendono le reti e i sistemi dell'Ateneo, al fine di ottenere l'accesso a dati o posta elettronica necessari a garantire le attività della struttura; di tale intervento dovrà essere data comunicazione al Titolare e al fruitore attraverso apposito verbale.
- III. Nel caso di eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema, gli amministratori di sistema sono tenuti a evitare l'accesso ai contenuti dei documenti presenti in cartelle o spazi di memoria assegnati ai fruitori.
- IV. Gli amministratori di sistema e il personale delle Aree che sovrintendono le reti e i sistemi dell'Ateneo devono essere destinatari di attività formative riguardanti le regole di condotta ed in particolare i profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, i principi di protezione dei dati personali e il segreto nelle comunicazioni.

Articolo 8

Conseguenze disciplinari

- I. Qualora, ad esito di controlli ed interventi effettuati conformemente al presente regolamento, si rilevino gravi o reiterate anomalie e/o comportamenti indebiti nell'utilizzo degli strumenti informatici, il Dirigente della Direzione competente provvederà ad informare il Titolare, il Responsabile del Centro di Responsabilità e il Responsabile ai sensi della privacy presso il quale l'anomalia e/o i comportamenti non conformi si sono manifestati, anche effettuando controlli mirati, riservandosi ogni azione a tutela.
- II. Le conseguenze di tipo disciplinare nel caso si riscontrino violazioni a quanto riportato nel presente Regolamento e relative procedure sono quelle previste dal Contratto Collettivo, dai regolamenti, dalla normativa vigenti e dalle policy attualmente in vigore, in proporzione alla gravità e agli elementi concreti dell'utilizzo indebito.

Articolo 9

Informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 196/2003

- I. L'Università di Verona nella persona del Rettore quale legale rappresentante è Titolare del trattamento dei dati relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei fruitori.
- II. Finalità del trattamento è la verifica del corretto utilizzo delle risorse dell'Ateneo messe a disposizione del personale nell'ambito del loro rapporto con l'Università, quali la posta elettronica, l'accesso alla rete Internet ed i servizi Intranet.
- III. La modalità del trattamento dei dati avverrà mediante il ricorso a tecnologie informatiche e manuali. Il trattamento dei dati è effettuato con gradualità e per aree aggregate, in modo tale che i dati non vengano elaborati con riferimento al singolo; l'identificazione e la comunicazione, nel caso si accerti un uso indebito del singolo dispositivo, sarà data al Titolare, al Responsabile del Centro di Responsabilità, oltre che al Responsabile ai sensi della privacy del medesimo Centro, per la valutazione disciplinare del caso.
- IV. La diffusione dei dati aggregati di cui è garantita l'anonimità è finalizzata alla conoscenza da parte dell'intero Ateneo e dei singoli Centri di Responsabilità, alla fruizione delle risorse e alla loro corretta ed equa distribuzione.
- V. L'interessato può far valere i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 facendo pervenire richiesta scritta al Titolare.

Articolo 10

Prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi

- I. Per quanto riguarda le misure di sicurezza si rimanda al DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) adottato dall'Ateneo annualmente entro il 31 Marzo di ciascun anno, di cui è obbligatoria l'osservanza da parte dei fruitori dei servizi.

Articolo 11

Gestione dell'accesso alle risorse da parte di un fruitore di cui sia cessato il rapporto con l'Ateneo.

- I. Sono da considerarsi autorizzati all'accesso alla rete dati di Ateneo: i dipendenti e studenti dell'Ateneo e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro, di collaborazione, di ricerca o di didattica, anche a tempo determinato, o che sono interessati alla fruizione di contenuti bibliotecari, purché riconosciuti nominalmente da una Delibera di un Organo del Centro di Responsabilità (CdR) con il quale l'Utente ha relazioni o da altro Organo dell'Ateneo; oppure da attestazione di Docenti, Ricercatori e Dirigenti: in questi ultimi casi unicamente per rapporti di breve durata (per esempio, visiting professor).
- II. Ai soggetti autorizzati sono fornite opportune credenziali di accesso e autenticazione, rilasciate dai soggetti di cui al paragrafo precedente, fermo restando che al momento dell'offerta delle credenziali di accesso e autenticazione, è necessario acquisire i dati dell'Utente conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti.
- III. Al personale accademico e tecnico amministrativo che interrompano il rapporto con l'Ateneo viene concesso un ulteriore periodo di 5 anni, dalla cessazione del rapporto, che prevede la conservazione della casella di posta elettronica, l'accesso ad Internet tramite rete cablata e Wi-Fi, i servizi ad essa correlati come la VPN e l'accesso a riviste e banche dati elettroniche oltre ai privilegi necessari per l'accesso. Entro il termine di tale periodo il personale dovrà provvedere, tramite le funzioni del sistema di posta elettronica, a reindirizzare la posta in arrivo e a impostare un messaggio di risposta automatica che comunichi ai corrispondenti le informazioni necessarie per l'aggiornamento del contatto.
- IV. Agli studenti che terminano il loro rapporto con l'Università viene concesso un ulteriore periodo di 5 anni, che prevede la conservazione della casella di posta elettronica e i privilegi necessari per l'accesso alla stessa. Per i primi due anni si mantiene anche la possibilità di accesso ad Internet, tramite rete cablata e Wi-Fi, i servizi ad essa correlati come la VPN e l'accesso a riviste e banche dati elettroniche oltre ai privilegi necessari per l'accesso. Entro il termine dei 5 anni lo studente dovrà provvedere autonomamente, tramite le funzioni del sistema postale, a reindirizzare la posta in

arrivo e a impostare un messaggio di risposta automatica che comunichi ai corrispondenti le informazioni necessarie per l'aggiornamento del contatto.

- V. Il processo di accreditamento degli Utenti (persone), la loro relativa classificazione sulla base dell'appartenenza a Classi e Sottoclassi di Identità vengono esplicitate nel documento "Norme di Attuazione del Regolamento di Accesso ai Servizi Informatici e di Rete" dell'Università di Verona.

Articolo 12

Norme di Attuazione del Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica e internet

- I. Le "Norme di Attuazione del Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica e internet" contengono la descrizione dei servizi di posta elettronica e di accesso ad Internet nonché le norme tecniche per l'attuazione del "Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica e internet".
- II. Le Norme di Attuazione sono modificate/aggiornate dal Dirigente della Direzione Informatica.
- III. Tali modifiche vengono elaborate in accordo o su indicazione del Rettore, sulla base dell'evoluzione tecnologica nel settore o di variazioni apportate al presente Regolamento o comunque ogni qualvolta si riscontrino evidenti e documentabili esigenze tecniche o funzionali.